

82.016

**Messaggio
per la proroga della validità del decreto federale
sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero**

del 15 marzo 1982

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Ci pregiamo sottoporvi, per approvazione, il messaggio a sostegno di un disegno di proroga della validità del decreto federale del 21 marzo 1973 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

15 marzo 1982

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Honegger

Il cancelliere della Confederazione, Buser

1 Situazione iniziale

La validità del decreto federale del 21 marzo 1973 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (RS 211.412.41) è stata da ultimo prorogata per cinque anni il 24 giugno 1977 (RU 1977 1689) e giunge a scadenza il 31 dicembre 1982. A questa data, il decreto federale dovrebbe essere sostituito da una legge federale, il cui disegno vi è stato sottoposto con il messaggio del 16 settembre 1981 (FF 1981 III 521). Dalla discussione svoltasi nell'ambito della commissione del Consiglio nazionale nel febbraio 1982 è però emerso il dubbio che il disegno possa essere approvato tempestivamente. Essendo impossibile rinunciare anche solo momentaneamente alle misure legislative, rese tanto più necessarie dall'intensificarsi della domanda di potenziali acquirenti stranieri, l'unica soluzione attuabile consiste in una nuova proroga della validità del decreto vigente.

2 Modificazione del decreto federale

Giudichiamo realistico prevedere un termine supplementare di due anni sino al momento in cui avrà effetto il nuovo testo legislativo. Poiché tale momento non può essere prestabilito, la validità del decreto federale dev'essere vincolata all'entrata in vigore della legge prevista. Con la determinazione del termine indifferibile del 31 dicembre 1984 è inoltre tenuto conto degli imperativi dell'articolo 6 capoverso 1 della legge sui rapporti fra i Consigli (RS 171.11).

3 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale, linee direttive della politica di governo, costituzionalità e diritto internazionale

Riguardo ai temi rubricati, rinviamo ai nostri precedenti messaggi (FF 1972 II 1029; 1977 I 45; 1981 III 521). Da questa angolatura, nulla si oppone alla proroga del decreto federale.

Decreto federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero

Disegno

Modificazione del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 marzo 1982 ¹⁾,
decreta:

I

Il decreto federale del 21 marzo 1973 ²⁾ è modificato come segue:

Art. 33 Durata

Il presente decreto ha effetto sino all'entrata in vigore di una legge sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero, ma al più tardi sino al 31 dicembre 1984.

II

¹ Il presente decreto, di obbligatorietà generale, sottostà al referendum facoltativo.

² Esso entra in vigore il 1° gennaio 1983.

¹⁾ FF 1982 I 985

²⁾ RS 211.412.41

Messaggio per la proroga della validità del decreto federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero del 15 marzo 1982

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1982
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	14
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	82.016
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	13.04.1982
Date	
Data	
Seite	985-987
Page	
Pagina	
Ref. No	10 113 767

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.